

# COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari



## Ordinanza del Sindaco

Numero 24 del 28-05-2021

**OGGETTO: ISTITUZIONE SPERIMENTALE DI OBBLIGHI E DIVIETI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL QUARTIERE DI GILIACQUAS (Artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada).**

### IL SINDACO

**Considerato** che giungono segnalazioni o doglianze dai cittadini residenti nel quartiere di Giliacquas, i quali lamentano, oltre al mancato rispetto da parte di automobilisti dei percorsi pedonali e/o ciclabili di recente realizzati nel piazzale sterrato antistante la laguna di Santa Gilla, il transito a forte velocità e la guida pericolosa di veicoli, mettendo in pericolo l'incolumità delle persone, nonché all'abbandono di rifiuti di vario genere anche nella zona della battigia lagunare;

**Preso atto** che nel suddetto piazzale insistono alcuni accessi dei frontisti e gli scivoli di accesso per i natanti, nonché per i mezzi di soccorso nei casi previsti dal piano di emergenza aeroportuale, compreso l'area dell'ex Deposito della Protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna;

**Sentiti** i cittadini in rappresentanza dei residenti del quartiere di Giliacquas che propongono, in via sperimentale, l'istituzione di obblighi e divieti per la circolazione stradale al fine di eliminare i disagi e i potenziali pericoli a coloro che vi transitano, soprattutto nel piazzale sterrato antistante le vie Missori, Bassi e De Cristoforis, soprattutto ai pedoni e ai ciclisti;

**Sentiti** il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e il Comando di Polizia Locale in merito alla proposta sperimentale istitutiva dei divieti di transito e sosta a tutti i veicoli presso l'area del piazzale sterrato, ad uso pubblico, antistante la laguna dello Stagno di Santa Gilla, per i motivi sopraindicati, consentendo il transito e la sosta in deroga, solo ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso e di pubblico servizio, al servizio di persone diversamente abili, di enti/società preposti alla manutenzione di impianti e/o reti, nonché al servizio di raccolta rifiuti, ai residenti nel quartiere di Giliacquas e a coloro che dimostrino la necessità al transito

e/ sosta, nell'area interessata, o per raggiungere gli scivoli di accesso per i natanti autorizzati;

**Vista** l'ordinanza balneare per l'anno 2021 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo;

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra, istituendo il divieto di transito e sosta nel piazzale sterrato, ad uso pubblico, antistante le vie Missori, Bassi e De Cristoforis, soprattutto ai pedoni e ai ciclisti, come meglio indicato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**Visti** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa indicati e in via sperimentale, l'istituzione del divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli presso l'area del piazzale sterrato, ad uso pubblico, antistante la laguna dello Stagno di Santa Gilla, consentendo il transito e la sosta in deroga solo ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso e di pubblico servizio, al servizio di persone diversamente abili, di enti/società preposti alla manutenzione di impianti e/o reti, nonché al servizio di raccolta rifiuti, ai residenti nel quartiere di Giliacquas e a coloro che dimostrino la necessità al transito e/ sosta, nell'area interessata o per raggiungere gli scivoli di accesso per i natanti autorizzati;

Di approvare la segnaletica stradale regolamentare e occorrente, come meglio indicato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Alla Prefettura di Cagliari;
- Alla Questura di Cagliari;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 115;
- Comando Polizia Locale di Elmas;
- Stazione Carabinieri di Cagliari – Sant'Avendrace – mail: [stca231130@carabinieri.it](mailto:stca231130@carabinieri.it)
- Centro operativo 118;
- Al Settore Tecnico Comunale di Elmas;
- Alla ditta Formula Ambiente – mail: [elmas@formulambiente.it](mailto:elmas@formulambiente.it);
- Pubblicazione di apposito avviso della presente nei quotidiani locali e sul sito internet istituzionale del Comune di Elmas.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Cap. Dr. Marco Pili.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco  
Antonio Ena

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

**Elmas li**

Il Il Funzionario Responsabile